

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 2 GIUGNO 1875

ARRIGOSSI. Io prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro e mi dichiaro soddisfatto.

(Sono approvati i seguenti articoli:)

« Art. 135. Sono conservati tutti i notai che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno titolo legittimo per esercitare il notariato, qualunque sia il loro numero.

« I limiti dell'esercizio sono però quelli stabiliti dalla presente legge.

« Quei notai però che, per effetto di leggi anteriori, hanno attualmente un limite di esercizio più esteso, continueranno ad esercitarvi validamente le loro attribuzioni per cinque anni.

« Non si potranno nominare altri notai nel distretto di ciascun collegio notarile, finchè nel medesimo non si renderanno vacanti dei posti, giusta il numero stabilito dal regio decreto indicato nell'articolo 4.

« Art. 136. I notai che hanno qualche impiego, od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quelle del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione, e ciò far constare al tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'ufficio notarile.

« Sono eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo 278 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e pei quali il disposto del detto articolo rimane fermo.

« Sono pure eccettuati quei notai che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale. »

PISSAVINI. L'ultimo alinea dell'articolo 136 tende, a mio avviso, a conservare l'*uti possidetis*; mi pare però che non sarebbe raggiunto quest'intento se passasse l'ultimo comma dell'articolo 136 come venne proposto dall'onorevole signor ministro e accettato dalla Commissione.

Sciogliendo quindi una riserva che io feci allorché si discuteva l'articolo 2, proporrei che dopo le parole: *impiego comunale*, si aggiungessero le seguenti: *provinciale o presso le opere pie*.

RONCHEI. È la proposta mia.

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchei aveva fatta una proposta identica, aveva cioè presentato un emendamento col quale voleva che dopo la parola: *comunale*, si aggiungesse: *e provinciale*.

PISSAVINI. Io sono lieto di trovarmi d'accordo anche coll'onorevole Ronchei; però, siccome la sua proposta sta nell'aggiungere soltanto le parole *o provinciale* dopo quella *comunale*, così io desidero che si faccia un passo più innanzi, vale a dire che

fossero pure eccettuati dall'incompatibilità, di cui parla l'articolo, anche i notai che coprono l'ufficio di segretari presso le opere pie. Ne dirò in breve le ragioni.

Nei comuni che hanno una popolazione superiore alle 5000, ma non eccedente le 10,000 anime, è un fatto positivo che il notaio copre spesso la qualità di segretario delle opere pie. E sovente anzi riesce difficile di trovare un'altra persona capace a disimpegnare queste funzioni.

Ora, se realmente si vuole conservare l'*uti possidetis*, io ritengo indispensabile che si accetti la mia aggiunta all'articolo 136.

Spero quindi che l'onorevole guardasigilli e la Commissione vi vorranno aderire, nell'unico intento di non privare molti notai del regno di quei vantaggi che da molti anni ritraggono, coprendo anche l'ufficio di segretari presso le opere pie del luogo di loro residenza.

NELLI. (*Della Giunta*) La Commissione accetta l'aggiunta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto ai piccoli comuni, la incompatibilità non sarebbe stabilita, perchè, come ricorderà l'onorevole Pissavini, la incompatibilità non riguarda che quei comuni in cui la popolazione sia superiore a 5000 abitanti.

Ad ogni modo, come egli osservava giustamente, quest'ultimo paragrafo dell'articolo essendo dettato dal principio del mantenimento del possesso, perciò credo che quella ragione debba pure applicarsi agli impiegati presso le amministrazioni provinciali e le amministrazioni delle opere pie.

FOSSA. Io volontieri mi accosterei alla proposta dell'onorevole mio amico Pissavini, alla quale, parmi, ha fatto in massima buon viso anche l'onorevole signor ministro, se credessi che la Camera, adottando l'articolo 2 di questa legge avesse votata e stabilita l'incompatibilità fra l'ufficio di notaio e l'impiego di segretario delle opere pie; ma siccome ciò non credo, non posso da parte mia aderire in tutto a detta proposta, e penso che la Camera sarà dello stesso avviso.

Allorché si discusse l'articolo 2, era mio intendimento di proporre che fosse nel medesimo espressamente dichiarato che l'incompatibilità non si estendeva ai due uffici di notaio e di segretario delle opere pie. Mi pareva di avere buoni argomenti con cui escludere questa incompatibilità, nell'interesse specialmente delle opere pie. Se non che, atteatamente esaminando il testo della proposta ministeriale, accettato dalla Commissione, mi sono convinto che quella disposizione, accennando soltanto agli impiegati stipendiati dalle provincie e dai comuni, non comprendeva gli impiegati delle opere